



COMUNE DI MONTEGALLO

Provincia di Ascoli Piceno

Codice 44038

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO SISMA - UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

N. 36 DEL 17-06-2021

Reg. Generale n. 131 del 17-06-2021

Oggetto: SISMA 2016 - O.C.S.R. n.64/2018 e SS.MM.II. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI ALLINTERVENTO DI "MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO" INTERESSANTE LA FRANA A MONTE DELLA FRAZIONE DI ASTORARA - R4 PAI - ID 5188 - NEL COMUNE DI MONTEGALLO (AP) CUP H75J19000030002 CUI: 00357070440201900024 - Attribuzione della procedura di selezione del contraente alla Stazione Unica Appaltante Regione Marche (SUAM)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- I ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016 hanno riattivato lo stato di pericolosità dell'area elevandone nuovamente il livello di attenzione;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"*, è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale ove è localizzata l'opera in oggetto indicata;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;
- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"*, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii (di seguito anche solo *"decreto legge"*);
- l'articolo 1, comma 5 del decreto legge stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;

- con Ordinanza Sindacale n. 18/2007 è stata predisposta la rimozione del materiale inerte sovrastante lo strato argilloso, ripulitura, ripristino di alcune strade e la regimentazione delle acque, al fine di ridurre i carichi sullo stesso strato;
- con Ordinanza Sindacale n. 27/2010, veniva ordinato alle imprese esecutrici relativamente al ripristino dei danni alle strade interpoderali presso il territorio comunale.
- con Ordinanza Sindacale n. 8 si disponeva nuovamente la messa in sicurezza per la riduzione della massa detritica posta a valle della "cd. Fonte Graniera";
- con Delibera di Giunta n. 58 si proponeva l'approvazione di una scheda di intervento e la trasmissione della stessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare al fine di accedere a contributi statali.
- con Ordinanza Sindacale n.20/2016, preso atto della riattivazione del movimento franoso, veniva disposto lo sgombero dei fabbricati e delle abitazioni ricadenti all'interno del centro abitato della frazione di Astorara, distante circa 200mt dall'area del dissesto, venendosi così a creare una nuova situazione di emergenza idrogeologica.

Considerato che:

- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 64 del 6 settembre 2018 e ss.mm.ii., recante *"Approvazione del 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"* è stato approvato il primo piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 3-bis.1, del decreto-legge;
- nell'elenco unico di cui all'Allegato 1 dell'O.C.S.R. n. 109 del 23 dicembre 2020, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze commissariali n. 27/017, 33/017, 37/017, 56/018, 64/018 e 86/020 e ss.mm.ii., risulta inserita l'opera pubblica in oggetto;
- lo stesso elenco unico, per la parte relativa alla Regione Marche, ammonta a complessivi €. 945.801.421,59 per un totale di n° 1109 interventi, tra i quali quello inerente l'opera in oggetto per un importo pari ad €. 3.350.000,00;
- con nota prot. 36313 del 28/05/2019 l'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche ha comunicato l'esito positivo della verifica svolta sulla scheda trasmessa dal RUP, per la Valutazione di Congruità dell'importo Richiesto (C.I.R.), e ha convalidato l'importo richiesto pari ad € 3.350.000,00 per il progetto di "DISSESTO IDROGEOLOGICO A MONE DELLA FRAZIONE ASTORARA" – ID 5188;
- con Delibera di Giunta Comunale n.52 del 02 luglio 2019 è stato preso atto dell'avvenuta convalida dell'esito positivo da parte dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione della Valutazione C.I.R.

Atteso che è necessario acquisire il progetto dei lavori di sistemazione della predetta opera, da trasmettere all'USR-Marche per l'acquisizione dei relativi pareri e, successivamente, per addivenire all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori;

Visto che:

- la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo anche Codice);
- l'art. 14, comma 4-bis del decreto legge recita *"Fermo restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del presente decreto."*;

Atteso che:

- il personale tecnico di questo Comune risulta oberato da molteplici altri compiti di istituto e adempimenti relativi alla ricostruzione;
- il Comune di Montegallo non dispone di licenze e software specifici per la redazione di disegni architettonici, di calcolo strutturale per la modellazione degli interventi di miglioramento/adequamento sismico;
- il personale tecnico del Comune ha assunto a tempo indeterminato è costituito da n.1 Tecnico Laureato, non in possesso della necessaria qualificazione per l'espletamento della progettazione di che trattasi in ogni suo aspetto;
- il personale tecnico dell'Ente assunto a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 bis del decreto legge è costituito da n. 6 tecnici laureati e n. 2 tecnici in possesso del titolo di studio di diploma di scuola superiore di secondo grado "geometra", a tempo pieno, i quali:
 - non risultano avere competenze ed esperienze adeguate in materia di progettazione strutturale;
 - risultano già oberati di lavoro nel gestire gli interventi di messa in sicurezza post sisma, lo smaltimento delle macerie, l'assistenza alla popolazione, i contributi di autonoma sistemazione, le pratiche di ricostruzione privata e tutti gli altri adempimenti tecnici/amministrativi connessi con la ricostruzione;

Accertata, quindi, l'impossibilità oggettiva di poter svolgere l'attività di progettazione di cui al presente atto utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;

Valutato che ricorrono le condizioni previste dall'art. 14, comma 4-bis del decreto-legge;

Preso atto dell'avvenuta convalida dell'esito positivo da parte dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione della Valutazione di Congruità dell'importo Richiesto (C.I.R.), con Delibera di Giunta Comunale n.52 del 02 luglio 2019, pari ad € 3.350.000,00 è stato approvato il progetto di "DISSESTO

IDROGEOLOGICO A MONTE DELLA FRAZIONE ASTORARA" – ID 5188, recante il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	Importi
A - Lavori	
1) Lavori categoria AMBIENTE	€ 2.350.000,00
Totale lavori da appaltare	€ 2.350.000,00
B - Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 2.719,36
2) Rilievi, accertamenti e indagini	€ 40.000,00
3) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
4) Imprevisti (almeno 1% di A)	€ 23.500,00
5) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 10.000,00
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ -
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis (nota 4), del codice	€ -
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ -
b) Spese per redazione relazione geologica effettuata a supporto della redazione del progetto strutturale	€ 24.863,43
c) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi	€ 117.590,70
d) Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 94.442,12
e) Importo relativo all'incentivo corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente O.C.S.R. N°57/2018	€ 42.300,00
f) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -
g) Eventuali spese per commissioni giudicatrici (Decreto 12/02/2018 -Allegato A)	€ 8.000,00
h) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ -
i) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 36.200,04
l) Contributi previdenziali sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (4% di c+d+i)	€ 9.929,31
m) Contributi previdenziali sulle spese connesse alla redazione della relazione geologica (2% di b)	€ 497,27
n) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22%)	€ 62.375,03
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+i+l+m+n)	€ 396.197,91
10) I.V.A. sui lavori (22% di A)	€ 517.000,00
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% di 1+2+3)	€ 9.398,26
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (Contributo SUAM)	€ 1.184,48
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 1.000.000,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 3.350.000,00

Dato atto che:

- con Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono state approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016;
- l'art. 4, comma 3, dell'O.C.S.R. n. 33/017 dispone che *"Qualora gli incarichi di progettazione siano affidati a professionisti esterni ai sensi dell'articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge, l'importo a base di gara è determinato nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle tariffe professionali approvate sulla base di detta norma e la relativa copertura è assicurata con i fondi del Commissario straordinario imputando il detto importo al contributo massimo erogabile per spese tecniche determinato in applicazione delle percentuali di cui al precedente comma 1, se del caso incrementate ai sensi dell'articolo 5 della presente ordinanza. Le ulteriori spese tecniche, fermo restando in ogni caso il rispetto del citato articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in caso di espletamento di*

Determinazione SERVIZIO SISMA - UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA n.36 del 17-06-2021

procedure di affidamento a professionisti esterni di ulteriori attività tecniche, sono finanziate con la quota residua del contributo massimo erogabile determinato ai sensi del periodo precedente, incrementato con il ribasso recuperato sull'importo a base di gara all'esito dell'affidamento della progettazione.”;

- per determinare il costo di esecuzione dei servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva, esecutiva, la relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché per la direzione lavori, la contabilità ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto, per i quali si intende esercitare la riserva di affidamento ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'O.C.S.R. n. 56/018, occorre fare riferimento all'articolo 24 del Codice;
- ai sensi del predetto articolo, con l'applicazione del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a determinare, come risultante dall'allegato elaborato tecnico "Capitolato descrittivo e prestazionale" considerato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, gli importi dell'incarico da affidare, riassunti nel prospetto che segue:

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.I) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 54.214,71
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA: RELAZIONE GEOLOGICA	€ 24.863,43
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 63.375,96
AMMONTARE PRINCIPALE DELL'APPALTO €	€ 142.454,10
C.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	€ 94.442,12
AMMONTARE APPALTO OPZIONALE €	€ 94.442,12
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	€ 236.896,22
Oneri previdenziali e assistenziali €	€ 8.978,58
VALORE STIMATO DELL'APPALTO €	€ 245.874,80

- le categorie di opere cui si riferiscono i servizi, individuate sulla base dell'elencazione di cui alla tav. Z-1 allegata al decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono riportate nelle seguenti tabelle:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	1.410.000,00	6,469863220 0%

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, E, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	P.01	Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico.	0,85	940.000,00	7,080833340 0%
Totale				€ 2.350.000,00	
Percentuale forfettaria spese				24,16 %	

- l'importo dell'incarico da affidare, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, risulta quindi pari a **€ 245.874,80**, di cui € 8.978,58 per oneri previdenziali e assistenziali, IVA esclusa;

Considerato che nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/21 e nel relativo elenco annuale, risulta ricompreso l'acquisto dei servizi di ingegneria e architettura per l'intervento di "MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO INTERESSANTE LA FRANA A MONTE DELLA FRAZIONE DI ASTORARA- R4 PAI –", con il seguente codice **CUI 00357070440201900024**;

Visto che in base all'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 64/2018, che fa salve le previsioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 dell'O.C.S.R. n. 56/2018, lo svolgimento delle attività di progettazione è a cura dei soggetti attuatori oppure dei Comuni, unioni dei Comuni, unioni montane e Province interessati che possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi;

Visto l'art. 18, commi 1 e 2 del decreto legge, secondo cui:

"1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza.

2. La centrale unica di committenza è individuata:

a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa;

b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.";

Richiamato il decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018, con il quale questo Comune è stato individuato tra i Soggetti Attuatori delegati ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legge;

Dato atto che in data 20/10/2020 (reg. 866/2020), questo comune ha sottoscritto con la Regione Marche la "Convenzione inerente i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM) e gli Enti

interessati alla ricostruzione post-sisma 2016 (soggetti attuatori) per lo svolgimento delle procedure di selezione del contraente”;

Ritenuto, pertanto, di potere attribuire alla SUAM, lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

Visto che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che:

- il fine che si intende perseguire è quello di ottenere il progetto esecutivo da porre a base di gara per la procedura di selezione dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori di “MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO INTERESSANTE LA FRANA A MONTE DELLA FRAZIONE DI ASTORARA- R4 PAI – NEL COMUNE DI MONTEGALLO”;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva, esecutiva, la relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato descrittivo e prestazionale e nello schema di Contratto, predisposti dagli Uffici di questo Comune e quivi allegati quale parte integrante e sostanziale;
- il termine complessivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è fissato in n. 120 (centoventi) giorni, secondo le seguenti indicazioni:
 - progettazione definitiva: 80 (ottanta) giorni naturali consecutivi dalla data di stipula del contratto;
 - progettazione esecutiva: 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione della progettazione definitiva;
- la forma del contratto viene individuata nella forma pubblica – amministrativa a cura del Segretario Generale rogante, in modalità elettronica, nel rispetto dell'art. 32, comma 14 del Codice;

Dato atto che l'art. 4, commi 4, dell'O.C.S.R. n. 56/2018, come richiamato dall'art. 2 comma 1 dell'O.C.S.R. n. 64/2018, dispone che “In aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione, i soggetti di cui al comma 3 possono prevedere, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione. In tali ipotesi, gli importi a base di gara di tali affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ferma

restando l'applicazione del secondo periodo del comma 1 dell'art. 157 del medesimo decreto legislativo.”;

Ritenuto di doversi riservare tale opzione di ampliamento in quanto siffatta riserva è in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie per un rapido avvio dell'esecuzione del servizio;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, ammonta ad € **245.874,80** (euro duecentoquarantacinquemilaottocentosettantaquattro/80), al netto di IVA;
- trattandosi di servizi di natura intellettuale, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (cfr. determina ANAC n. 3 del 05/03/2008 e Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 3);
- il presente appalto è costituito da un unico lotto in quanto, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il Comune di Montegallo ha deciso di ricorrere ad un unico contraente per motivi di organicità di approccio tecnico-economico, di contenimento dei tempi e di economia degli atti nonché per la natura dell'intervento che richiede lo sviluppo di un progetto integrale, elaborato in forma completa, coordinata e dettagliata in tutti gli aspetti (strutturali, ambientali, ecc);

Preso atto che a causa dei limiti di soglia previsti dall'art. 14, comma 3 bis. 1 del decreto legge, per l'affidamento dei servizi in oggetto non è possibile ricorrere al modello acceleratorio previsto dal comma 3 bis del medesimo articolo;

Considerato che:

- l'art. 2, comma 1, dell'O.C.S.R. n. 64/2018, facendo salve le previsioni di cui all'art. 4 dell'O.C.S.R. n. 56/2018, prevede che il conferimento degli incarichi sopra soglia debba avvenire secondo le modalità stabilite dal Codice;
- l'art. 2, comma 2, del D.L. 16/7/2020, n. 76 (cd. decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120, come modificato dall'art.51, comma 1, lett. B), dl 31/05/2021, n.77 (cd. Decreto Semplificazioni bis), dispone che per l'affidamento dei contratti pubblici concernenti SIA di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, le stazioni appaltanti procedono mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione all'articolo 62 del Codice o il dialogo competitivo di cui all'art. 64 del medesimo Codice per i settori ordinari, e di cui agli artt. 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto Semplificazioni;
- il comma 3 del suindicato art. 2 consente l'utilizzo della procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice per i settori ordinari, e di cui all'art. 125 del medesimo Codice per i settori speciali, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati;
- il comma 4 del medesimo articolo recita *“...nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020*

e RFI-Mit 2017- 2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto. Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.”;

- l'art. 11, comma 1 del decreto Semplificazioni estende l'applicazione delle disposizioni emergenziali anche alle gestioni commissariali finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici;
- l'affidamento in oggetto ricade in uno dei settori strategici suindicati e pertanto trovano applicazione le deroghe procedurali previste dal legislatore dell'emergenza;
- l'art. 3, comma 1, dell'O.C.S.R. n. 109/020, recita *“Per le procedure di affidamento di servizi, anche di progettazione e di ingegneria, e di esecuzione di lavori, indette entro il 31 dicembre 2021, si applicano nella ricostruzione pubblica le norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tema di progettazione, affidamento dei lavori e dei servizi e di esecuzione del contratto, in particolare con le disposizioni di semplificazione introdotte dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto ritenute semplificazioni prevalenti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 76 del 2020. I soggetti attuatori, in alternativa e previa motivazione, hanno facoltà di ricorrere alla procedura aperta con inversione procedimentale, ai sensi dell'art.1, comma 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55.”;*

Ritenuto pertanto di dovere procedere alla scelta del contraente mediante procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto Semplificazioni in combinato disposto con l'art. 60 del Codice;

Valutato che per potere procedere con la massima celerità al conseguimento dell'obiettivo di ottenere la progettazione necessaria per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori e, quindi, per ridurre i tempi che occorrono al ripristino del dissesto idrogeologico, è necessario adottare il criterio del prezzo più basso avvalendosi delle deroghe di cui al citato art. 2, comma 4, del decreto Semplificazioni;

Valutato altresì di riservare la partecipazione agli operatori economici di cui all'art. 46, comma 1, del Codice in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

- a) ai sensi degli artt. 2, comma 2-bis, e 14, comma 4-bis, del decreto legge, nonché del D.M. 2/12/2016, n. 263 e dell'art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di IDONEITÀ PROFESSIONALE:

Requisiti del concorrente

1. **Iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti** di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.;
2. **I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263;**
3. *(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)* **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara;

Requisiti del gruppo di lavoro

4. *(per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto)* **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico;
5. *(per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)* **I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008;**
6. *(per il geologo che redige la relazione geologica)* **Iscrizione al relativo albo professionale;**

PRECISAZIONI:

- con riferimento al requisito di cui al precedente punto 1 (iscrizione elenco speciale), a fronte della deroga consentita dalla Struttura commissariale, si precisa che coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti all'attività di progettazione oggetto della presente procedura, per le quali non è prescritta l'iscrizione in apposito albo, POSSONO, IN LUOGO DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO SPECIALE, fino a quando perdurerà la condizione di oggettiva impossibilità alla presentazione di iscrizione, produrre una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 38, 46, e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione in un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un ente pubblico nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini della iscrizione nel citato "elenco speciale dei professionisti;
- il geologo può partecipare in qualità di:
 - componente di un raggruppamento temporaneo;
 - associato di una associazione tra professionisti;
 - socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
 - dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

b) ai sensi del punto 2.2.2.1. del § IV delle Linee guida ANAC n. 1/2016 e dell'art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA:

7. **Fatturato globale minimo** (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del conto economico, Modello Unico o la Dichiarazione IVA) per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara per un importo non inferiore ad € 473.792,44 CNPAIA ed IVA esclusi; tale requisito di fatturato è richiesto in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale;

c) ai sensi del punto 2.2.2.1. del § IV delle Linee guida ANAC n. 1/2016 e dell'art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE:

8. **Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara** e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella (servizi cd. analoghi) e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari ad una volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Importo complessivo minimo	Corrispondenza	
	Codice	Descrizione				L 143/49	Dm 18/11/71
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	1.410.000,00	1.410.000,00	IX/b	III
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	P.01	<i>Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico.</i>	0,85	940.000,00	940.000,00	D.M. 232/1991 Parte IV Sez. I	

9. **Servizi "punta" di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara** con le seguenti caratteristiche:

- l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 volte il valore della medesima.

FARE MOLTA ATTENZIONE: NON è possibile dimostrare il possesso del requisito mediante un unico servizio di importo pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Importo complessivo minimo	Corrispondenza	
	Codice	Descrizione				L 143/49	Dm 18/11/71
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di	0,90	1.410.000,00	1.128.000,00	IX/b	III

		fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.					
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	P.01	Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico.	0,85	940.000,00	752.000,00	D.M. 232/1991 Parte IV Sez. I	

FARE MOLTA ATTENZIONE: per la categoria STRUTTURE (S.04), ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

FARE MOLTA ATTENZIONE: per la categoria PAESAGGIO E AMBIENTE (P.01) ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alla seguente ID: P.01.

10. Personale

Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/ consorzi/ professionisti): numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a **n. 7 unità** che corrisponde al numero minimo delle professionalità stimate di seguito precisate, salvo che tali professionalità coincidano in capo allo stesso soggetto, nel qual caso il numero minimo non può essere comunque inferiore a 3 unità;

Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a **n. 7 unità** che corrisponde al numero minimo delle professionalità stimate di seguito precisate, salvo che tali professionalità coincidano in capo allo stesso soggetto, nel qual caso il numero minimo non può essere comunque inferiore a 3 unità;

PRECISAZIONI:

- il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:
 - i soci attivi;
 - i dipendenti;
 - i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
 - i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA;
- il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalente, FTE). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno;
- **STRUTTURA OPERATIVA MINIMA - PROFESSIONALITÀ STIMATE:** per lo svolgimento dell'incarico sono necessarie le seguenti professionalità minime:

RUOLO	REQUISITI	N.
Coordinatore del gruppo di progettazione	Laurea magistrale o quinquennale in <u>Ingegneria</u> (settore civile) o in <u>Architettura</u> , abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale.	(può coincidere con il Progettista Civile – Edile o con il Progettista Civile – Strutturista)
Responsabile della progettazione Edile e Architettónica	Laurea magistrale o quinquennale in <u>Ingegneria</u> (settore civile) o in <u>Architettura</u> , abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale.	(può coincidere con il Progettista Civile – Strutturista)
Responsabile della progettazione strutturale	Laurea magistrale o quinquennale in <u>Ingegneria</u> (settore civile) o <u>Architettura</u> , abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla <u>Sezione A</u> del relativo Ordine Professionale.	1
Geologo	Laurea in Geologia, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto nel relativo Ordine professionale.	1
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs.81/08.	(può coincidere con una delle altre figure previste)
Direttore dei Lavori	Laurea magistrale o quinquennale in <u>Ingegneria</u> (settore civile) o in <u>Architettura</u> , abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla <u>Sezione A</u> del relativo Ordine Professionale.	(può coincidere con una delle altre figure previste)
Agronomo Forestale	Iscrizione all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali	1

- è consentita la coincidenza delle professionalità solo nei casi espressamente indicati nella tabella sopra riportata;
- è possibile indicare per l'esecuzione dell'incarico più di un professionista, nel qual caso dovrà essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ex art. 24, comma 5, del Codice;
- i professionisti che l'operatore economico che partecipa alla presente procedura intende impiegare per lo svolgimento di ciascuna delle prestazioni possono intrattenere con lo stesso operatore esclusivamente rapporti in qualità di:
 - componente del RTP partecipante;
 - componente dello studio associato o dell'associazione di professionisti partecipante;
 - professionista in organico alla struttura del partecipante con status di socio attivo o di dipendente, o di collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua o di consulente a progetto che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,

risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

PRECISAZIONI ULTERIORI:

- gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali;
- verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art.3, lettera vvvv), del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, nonché gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati; trattandosi di affidamento di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori, CSP e CSE, oppure di sola progettazione, oppure di sola direzione, oppure di solo CSP, oppure di solo CSE; le prestazioni di collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, funzionale, ecc. non possono essere assimilati in alcun modo ad una attività di progettazione e pertanto non verranno considerate ai fini del calcolo dei requisiti;
- come previsto dal § 2.2.2.4 delle Linee guida 1/016, sono, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata, mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv), del Codice, le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
- i servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi terminata nello stesso periodo. S'intendono terminati i livelli di progettazione singolarmente conclusi nel decennio di riferimento, mentre la direzione lavori s'intende terminata con l'emissione del certificato di collaudo. Non rileva la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati;
- qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del

medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico concorrente potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso;

➤ **in caso di raggruppamenti**, i requisiti di ammissione devono essere posseduti nei termini che seguono:

- il requisito di cui al precedente punto 1 (iscrizione elenco speciale), deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi o GEIE o aderenti al contratto di rete, compreso il giovane professionista;
- i requisiti relativi al d.m. 263/016 di cui al precedente punto 2, devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia; è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016;
- il requisito di cui al precedente punto 3 (iscrizione CCIAA) deve essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE e ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al precedente punto 4, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal precedente punto 5, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza;
- il requisito relativo all'iscrizione all'Albo dei Geologi di cui al precedente punto 6, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati della relazione geologica;
- il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente punto 7, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;
- il requisito dell'elenco dei servizi (cd. analoghi) di cui al precedente punto 8, deve essere posseduto come segue:
 - a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** (rectius: quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione), il requisito deve essere posseduto, nel complesso del raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti;
 - a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** (rectius: quello in cui il mandatario esegue la prestazione principale ed i mandanti le prestazioni secondarie) ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale (rectius: quella relativa alle opere della categoria STRUTTURE ID S.04);
 - b) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **misto** (rectius: quello in cui più operatori economici eseguono in sub-associazione orizzontale la prestazione principale e/o una o più prestazioni secondarie) il requisito deve essere posseduto, nel complesso della sub-associazione orizzontale, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle

- mandanti della rispettiva sub-associazione;
- il requisito dei servizi di punta di cui al precedente punto-9, deve essere posseduto come segue:
 - a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito deve essere posseduto nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile;
 - b) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale (rectius: quella relativa alle opere della categoria STRUTTURE ID S.04);
 - c) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **misto** il requisito deve essere posseduto nel complesso della sub-associazione orizzontale, fermo restando che la mandataria della sub-associazione deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile;
 - il requisito del personale di cui al precedente punto 10, deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, ferme restando le precisazioni di cui al medesimo punto 10;
 - non è necessario che vi sia corrispondenza fra i requisiti dichiarati, i servizi che verranno eseguiti e le quote di partecipazione. È sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante;
- **in caso di consorzi stabili**, i requisiti di ammissione devono essere posseduti nei termini che seguono:
- il requisito di cui al precedente punto 1 (iscrizione elenco speciale), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
 - i requisiti relativi al d.m. 263/016, devono essere posseduti:
 - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
 - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto;
 - il requisito di cui al precedente punto 3 (iscrizione CCIAA) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici;
 - il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al precedente punto 4, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008, di cui al precedente punto 5 deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza;
 - il requisito relativo all'iscrizione all'Albo dei Geologi, di cui al precedente punto 6 deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati della relazione geologica;
 - i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai

precedenti punti da 7 a 10, ai sensi dell'art. 47 del Codice dei contratti pubblici, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici;

- ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice, le società per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi nei seguenti termini:
 - le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
 - le società di capitale tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Si precisa che:

- per “nuova società” si deve intendere quella che ha ottenuto l’attribuzione di una nuova partita Iva, ovvero del codice fiscale, mentre le variazioni dell’oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ex art. 2479-bis c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale sociale non determinano costituzione di una nuova società;
- in caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova società, è da ritenere che la “nuova società”, ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi professionali, può ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati dall’art. 46, comma 2, del Codice, sia all’esperienza pregressa delle società preesistenti purché ciò avvenga cinque anni successivi a tale costituzione;
- è ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice, (ove presenti) dei citati requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con la precisazione che, ai sensi dell’art.89, comma 1, secondo periodo, del medesimo Codice, per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) in applicazione della deroga prevista dall’art. 2, comma 4 del decreto Semplificazioni, adottare il criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara;
- b) ai sensi dell’art. 4, comma 4, dell’O.C.S.R. n. 56/018 di riservarsi la facoltà di affidare al soggetto aggiudicatario, alle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara, anche l’esecuzione delle prestazioni professionali di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- c) avvalersi della cosiddetta **“inversione procedimentale”** prevista dall’art. 133, comma 8 del Codice, così come disposto dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, come richiamato dall’art. 3, comma 1, dell’O.C.S.R. n. 109/020, in quanto consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l’affidamento dei servizi, prevedendo di esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa, quindi di procedere con la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità tecnica oltre che nei confronti del migliore offerente, anche del secondo e terzo della graduatoria provvisoria;

- d) ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, trattandosi di appalto sopra soglia, non procedere all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2-bis del medesimo art. 97 del Codice;
- e) l'algoritmo che verrà utilizzato per implementare quanto disposto dall'art. 97, comma 2 del Codice è quello individuato dal MIT con Circolare del 24/10/2019, come confermato dalla giurisprudenza prevalente (cfr. Cons Stato, sez. V, 26/8/2020, n. 5228; *idem* 13/7/2020, n. 4502; *idem* 6/5/2020, n. 2856; Tar Calabria – Catanzaro, 24/02/2020, n. 341; Ord. Cons Stato, sez. V, 20/12/2019, n. 6345; TAR Lombardia – Brescia, sez. I, 08/11/2019, n. 968; TAR Emilia Romagna – Bologna, sez. I, 08/10/2019, n. 765; TAR Sicilia – Catania, sez. I, 16/09/2019, n. 2191; Ord. TAR Calabria - Catanzaro, sez I, 16/09/2019, n. 363; Ord. TAR Lombardia – Milano, sez I, 25/07/019, n. 937) e dalle Deliberazioni ANAC n. 892 del 02/10/2019 e n. 715 del 23/07/2019;
- f) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- g) ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- l) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), del decreto Semplificazioni stabilisce che i concorrenti **NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio**, trattandosi di adempimento non strettamente necessario.
- m) ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. a), del dl Semplificazioni bis, ammettere il subappalto delle sole attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice, nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, dando atto che le statuizioni risultanti dalle sentenze CGUE, Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18 e 27/11/2019, causa C-402/18, non si applicano alla presente procedura, a fronte del divieto espressamente previsto dal richiamato articolo 31 del Codice;
- n) ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge 14 giugno 2019, n. 55, non applicare alla presente procedura il disposto di cui al comma 6 dell'art. 105 del Codice;
- o) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del decreto Semplificazioni, riservarsi la facoltà di consegnare i servizi in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
- p) ai sensi dell'art 2, comma 1, del decreto Semplificazioni, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con la pubblicazione del bando di gara;
- q) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), del decreto Semplificazioni, stabilire che il termine per la ricezione delle offerte è di quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
- r) stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta:
- di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA;
 - di accettare i controlli previsti dall'“Accordo di Alta Sorveglianza” sottoscritto in data 02/02/2021 tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia e sostitutivo di quello siglato il 28/12/2016, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura;

- di attestare di non aver superato e di non superare, nemmeno con la partecipazione alla presente procedura, i limiti per l'affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all'art. 3 dell'O.C.S.R. n. 33/017 in combinato disposto con l'art. 3, comma 3 dell'O.C.S.G. n. 103/020 ovvero di aver ottenuto l'autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza e di non superare i limiti ivi consentiti;

Individuato nella persona dell'Ing. Andrea Rivosecchi, il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione ex artt. 31 e 111, comma 2 del Codice, che dichiara con la sottoscrizione del presente provvedimento l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del medesimo Codice;

Vista la documentazione di gara allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e in particolare:

- schema di Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- schema di Contratto;
- relazione di congruità dell'importo richiesto (C.I.R.);

Dato atto che:

- in forza di quanto previsto dall'art. 6 della Convenzione, è onere della SUAM procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG);
- per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità da parte degli operatori economici partecipanti;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: H75J19000030002;
- ai sensi dell'art. 7 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUAM, ammontano ad € 1.184,48 pari allo 0,5 % dell'importo dell'appalto;
- a fronte della deroga prevista dall'art. 2, comma 4 del decreto Semplificazioni, si ritiene di procedere con le seguenti forme di pubblicità:
 - pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE);
 - pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V serie speciale;
 - pubblicazione del Bando sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (*rectius*: sull'apposito sito internet istituito per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche);
 - pubblicazione di tutti i documenti di gara sul profilo del committente;

Considerato pertanto di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in argomento:

Valore economico dell'appalto	€ 236.896,22
Cassa previdenziale 4%	€ 8.481,31
Cassa previdenziale 2%	€ 497,27

Imponibile	€ 245.874,80
IVA 22%	€ 54.092,46
Contributo S.U.A.M.	€ 1.184,48
Funzioni tecniche ex art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016	€ 42.300,00
TOTALE	€ 343.451,74

Dato atto che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.C.S.R. n. 64/2018 e ss.mm.ii., ovvero con le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;

Dato atto di aver richiesto, al fine di assicurare l'applicazione delle previsioni contenute nell'art. 32, comma 1 del D.L. n. 189/16 e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sima (sottoscritto in data 2 febbraio 2021 tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. e sostitutivo di quello siglato il 28/12/016) tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione presso la Regione Marche, la verifica preventiva dell'ANAC, mediante trasmissione della seguente documentazione:

- proposta di determina a contrarre;
- schema di Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- schema di Contratto;
- proposta di decreto di indizione, predisposto dalla Stazione Unica Appaltante Regione Marche (SUAM);
- schema di Bando e Disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante Regione Marche (SUAM);

Dato atto che la predetta verifica ha dato esito positivo, giusta nota ANAC con prot.n.32107 del 19/03/2021

Visti in particolare:

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 76/2020;
- il D.L. 77/2021;
- le Linee Guida ANAC n. 1 recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*;
- il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263 *"Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*;

- l'Ordinanza commissariale n. 64/2018;
- l'Ordinanza commissariale n. 109/020;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 02/02/2021;
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017;
- la *"Convenzione inerente i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM) e gli Enti interessati alla ricostruzione post-sisma 2016 (soggetti attuatori) per lo svolgimento delle procedure di selezione del contraente"* sottoscritta in data 20/10/2020;

Richiamato il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i. dai Responsabili dei Servizi interessati;

D E T E R M I N A

- 1) **di richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- 2) **di avviare** una procedura selettiva per l'affidamento dei "Servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all'intervento di **"MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO" INTERESSANTE LA FRANA A MONTE DELLA FRAZIONE ASTORARA**", per un importo a base di gara pari a € **236.896,22** (Euro duecentotrentaseimilaottocentonovantasei/22), al netto di oneri previdenziali e assistenziali e iva come per legge;
- 3) **di attribuire** alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (S.U.A.M.) l'espletamento della procedura di selezione ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. a) del D.L. 189/2016 ed in forza della convenzione sottoscritta in data 20/10/2020;
- 4) **di procedere** alla scelta del contraente mediante procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 76/020 in combinato disposto con l'art. 60 del Codice, sulla base del criterio del minor prezzo in virtù della deroga prevista dal comma 4 del medesimo decreto;
- 5) **di stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 6) **di approvare** i seguenti ulteriori elaborati di gara:
 - Capitolato descrittivo e prestazionale;
 - Schema del contratto di incarico;
 - Relazione di congruità dell'importo richiesto (C.I.R.);
- 7) **di dare atto** di quanto segue:
 - il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione ex artt. 31 e 111, comma 2 del Codice è l'Ing. Andrea Rivosecchi, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - in forza di quanto previsto dall'art. 6 della Convenzione, è onere della SUAM procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG);
 - per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del Determinazione SERVIZIO SISMA - UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA n.36 del 17-06-2021

28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità da parte degli operatori economici partecipanti;

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: H75J19000030002;
 - nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 e nel relativo elenco annuale, risulta ricompreso l'acquisto dei servizi di ingegneria e architettura per l'intervento di **"MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO INTERESSANTE LA FRANA A MONTE DELLA FRAZIONE ASTORARA"**, con il seguente codice **CUI 00357070440201900024**;
 - ai sensi dell'art. 7 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUAM, ammontano ad € 1.184,48 pari allo 0,5% dell'importo dell'appalto;
 - a fronte della deroga prevista dall'art. 2, comma 4 del decreto Semplificazioni, si ritiene di procedere con le seguenti forme di pubblicità:
 - pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE);
 - pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V serie speciale;
 - pubblicazione del Bando sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (*rectius*: sull'apposito sito internet istituito per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche);
 - pubblicazione di tutti i documenti di gara sul profilo del committente;
- 8) **di dare pertanto atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in oggetto sono quelle quantificare nel seguente quadro economico:

Valore economico dell'appalto	€ 236.896,22
Cassa previdenziale 4%	€ 8.481,31
Cassa previdenziale 2%	€ 497,27
Imponibile	€ 245.874,80
IVA 22%	€ 54.092,46
Contributo S.U.A.M.	€ 1.184,48
Funzioni tecniche ex art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016	€ 42.300,00
TOTALE	€ 343.451,74

- 9) **di dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.C.S.R. n.64/2018 e-ss.mm.ii., ovvero con le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;
- 10) **di prenotare** a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli impegni di cui al seguente prospetto:

bilancio	importo spese procedura	capitolo
09.01-2.02.01.09.014	€ 1.184,48	2824/0

- 11) **di provvedere** con successivo provvedimento a liquidare a favore della SUAM Regione Marche, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura ai sensi dell'art. 7 della riferita Convenzione, a seguito di apposita rendicontazione da parte della stessa;
- 12) **di dare atto** che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016;
- 13) **di dare atto** che, in attuazione dell'art. 32, comma 1, del D.L. n. 189 del 2016 e dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza post-sisma (ANAC-Commissario-Presidenti Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria-INVITALIA sottoscritto in data 2 febbraio 2021 e sostitutivo di quello siglato il 28/12/016), tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, la verifica degli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel predetto protocollo;
- 14) **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 15) **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-dis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 16) **di dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
- 17) **di trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - al Responsabile dell'USR della Regione Marche;
 - al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
 - alla Stazione Unica Appaltante Regione Marche (SUAM);
- 18) **di dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace.

La presente determinazione, anche al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rivosecchi Andrea

Il presente atto viene comunicato in data odierna alla Giunta Comunale.
Lì 17-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rivosecchi Andrea

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 17-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Petrocchi Romea

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

REG.n.

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-06-2021 al 02-07-2021
Lì 17-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Petrocchi Romea

È copia conforme all'originale.
Lì 17-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rivosecchi Andrea

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____ e che nessun reclamo è stato presentato contro lo stesso.
Lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Petrocchi Romea